

ministrative e sociali; la seconda riguarderà quello relativo alle materie economiche, in ispecial modo all'industria, al commercio e all'agricoltura.

La Commissione centrale è presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri ed è composta di due presidenti delle Sottocommissioni e dei presidenti di tutte le sezioni istituite con l'articolo seguente.

Art. 2.

Le due Sottocommissioni istituite dall'articolo precedente saranno suddivise in un numero di sezioni, che sarà determinato dal presidente del Consiglio, sentiti i due presidenti delle Sottocommissioni stesse.

I presidenti delle due Sottocommissioni e i presidenti delle sezioni e i componenti di queste ultime sono nominati con decreti Reali su proposta del presidente del Consiglio.

Art. 3.

Ognuno dei presidenti delle due Sottocommissioni centrali, nonchè ogni presidente delle sezioni, potrà richiedere ai ministri competenti ed a qualunque altra pubblica Amministrazione tutte le notizie e gli elementi che si ritengono utili allo studio delle questioni da trattare.

Art. 4.

Potranno eventualmente essere aggregati a ciascuna sezione, con l'incarico di riferire su determinate questioni, ma senza diritto a voto, funzionari delle pubbliche Amministrazioni o, in generale, persone note per loro particolare competenza nelle questioni medesime.

La nomina di tali membri è fatta con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della sezione interessata.

Art. 5.

La Commissione centrale stabilirà il piano generale dei lavori, risolverà tutte le questioni di attribuzioni fra le due Sottocommissioni, esaminerà quelle di competenza mista e coordinerà le relazioni e le proposte delle Sotto-